

Salvatore Fodale

L'attività notarile di un *clericus* di Magonza a Catania

Johannes Riess, *secretarius* del vescovo Simone Del Pozzo

Abstract

The heterogeneous society of Sicily in the Late Middle Ages can be studied through an analysis of the oldest volume of „Tutt’Atti“, preserved in the Diocesan Historical Archives of Catania. It comprises the period from August 1381 to September 1392, and allows us to examine the nature and range of activities carried out by the notary Johannes Riess. He was a *clericus* of Mainz and worked as secretary of the Dominican bishop Simone Del Pozzo, crossing not only geographical but also institutional borders. He is known for his role during the schism as a supporter of the popes of Rome and for his opposition to the Aragonese reconquest of Sicily. Riess does not appear to be the only foreign notary being called upon to draw up episcopal acts: in Catania the acts of Bishop Marziale had been drafted by a *clericus* of Tournai, and in Messina Archbishop Lampugnani had in the same period used another German, from the diocese of Speyer. As secretary of the bishop, among the collations of benefices Riess mainly draws upon the bestowal of Benedictine priories, due to the monastic nature of the Catanese Church. Among the sinecures, the notarial activity relating *de requie* benefices in the city and in the diocese is of particular interest. The bishop exercised his ordinary authority, but was bound by the right of patronage. The endowment of these benefices was linked to the management of a huge episcopal estate, made up, in the city, of houses and shops, and in the territory of a vast landed estate, for which the notary drew up numerous *emphyteusis* contracts *ad plantandum vineam*, which implemented an agricultural policy of more intense viticulture and wine production. Episcopal concessions required Riess to record the minutes of convent assemblies, which constituted the cathedral chapter (receipts for tax collections, approval of reports, excommunications). Simone Del Pozzo issued them as general collector of the Apostolic Chamber for the whole of Sicily or as specially appointed apostolic executor. Due to his professional specialization, Johannes Riess was called upon to carry out occasional notarial activities for the bishops of Malta and Syracuse, and for the Dominican convent of Palermo. Riess’s involvement in a sphere that transcends the exclusively ecclesiastical setting is evidenced by his connections

with Count Manfredi of Alagona, *gran giustiziere* and vicar general of the Kingdom of Trinacria, who turned to him on important occasions, and judges of the Magna Curia, leading figures from the court of the Alagona family and the city of Catania.

L'analisi del più antico volume degli „Atti dei Vescovi dell'Archivio Storico Diocesano di Catania“ consente di esaminare la natura e il raggio, anche economico e sociale, dell'attività che il notaio Johannes Riess, un *clericus* di Magonza, svolse non esclusivamente come *secretarius* del vescovo Simone Del Pozzo, personaggio noto per il ruolo avuto durante lo scisma come sostenitore dei pontefici della linea romana, e per l'opposizione alla riconquista aragonese della Sicilia. Il Riess sembra rappresentare un caso non isolato, nel quale a redigere gli atti episcopali non è chiamato un notaio locale, come nella stessa Sicilia era stato il caso a Palermo del notaio Matteo Florito e a Monreale del notaio Pietro Florentino di Marsala.¹ In precedenza a Catania gli atti del vescovo Marziale² e del vicario generale Elia de Vaudron³ erano stati stesi da un *clericus* di Tournai, *Johannes de Mauritagnea*, e a Messina nello stesso corso di anni l'arcivescovo ricorreva ad un altro tedesco, un *clericus* della diocesi di Spira, *Petrus Ros de Haselbach*.⁴ Se quest'ultimo si dichiarava *publicus imperiali auctoritate notarius*, il primo era notaio *apostolica et imperiali auctoritate*, come Johannes Riess o *de Rivulo*, il quale era inoltre notaio e *iudex ordinarius* della città di Catania, nonché *scriba et secretarius* del vescovo.⁵ La notizia della supplica per il decanato di Spira,⁶ diocesi suffraganea di Magonza, rivolta all'inizio del

1 Salvatore Fodale, San Giovanni in Sicilia. L'inchiesta di Gregorio XI sull'ordine gerosolimitano, in: Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto 1994, pp. 361–373, alle pp. 366, 369; id., Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372–1416), Roma 2008, p. 330; Beatrice Pasciuta, I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico, Soveria Mannelli-Messina 1995, pp. 205, 207–212.

2 Cfr. Salvatore Fodale, Marziale di Catania, vescovo benedettino (1355–1376), in: Pan. Studi del Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee e di Studi Classici, Cristiani, Bizantini, Medievali, Umanistici 18–19 (2001) = Miscellanea di studi in memoria di Cataldo Roccaro, pp. 255–262.

3 Fodale, Alunni (vedi nota 1), pp. 71, 197–198.

4 Catania, Archivio storico diocesano, Atti dei Vescovi 1 (= ASDAV 1), frammento (12 giugno 1372), fol. 30r (12 marzo 1374), 40v–42v (15 marzo 1388), 85r (9 novembre 1390).

5 Ibid., fol. 26r–v (29 maggio 1388), 28r–v (24 giugno 1388), 38r–39v (31 ottobre e 4 novembre 1388), 53v–54v (2 aprile 1389), 56r–v (30 aprile 1389), 79r (3 ottobre 1389), 80v–82r (18 ottobre 1389), 79v–80r (10 novembre 1389), 85v–86v (15 dicembre 1389 e 1° gennaio 1390).

6 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien

pontificato a Clemente VII, contribuisce a suggerire l'ipotesi che l'arrivo del Riess nella Sicilia orientale possa essere in rapporto proprio con la presenza a Messina del Ros come notaio dell'arcivescovo, il milanese Maffiolo Lampugnani.⁷

Entrato nell'ordine dei frati predicatori, dopo essere stato nei conventi di Messina, Palermo e Napoli, Simone Del Pozzo aveva conseguito il *magisterium* a Parigi verso il 1364. Tornato in Sicilia e nominato inquisitore da Urbano V e confermato da Gregorio XI, inquisì l'ex provinciale dei frati minori, Nicolò da Agrigento, col quale nel marzo 1372 ebbe un violento diverbio teologico, interrompendone la predica in S. Francesco a Palermo alla presenza dell'arcivescovo, disputa che si ripeté la successiva domenica delle Palme in S. Domenico, con reciproche accuse di eresia e la denuncia di un complotto ordito all'interno dell'ordine francescano da fra' Ubertino da Corleone, che rese necessario per calmare temporaneamente gli animi l'intervento di Giovanni Chiaromonte. Con l'istituzione nel 1378 della nuova provincia domenicana di Trinacria, ne fu per breve tempo il primo ministro provinciale. Nominato da Urbano VI vescovo di Catania il 17 dicembre 1378, fu sottoposto ad inchiesta dall'infante Martino d'Aragona già nel luglio 1392. Catturato come ribelle per aver combattuto a fianco di Artale d'Alagona, l'11 agosto 1394 Simone Del Pozzo fu deposto. Liberato tra la fine del 1395 e l'inizio del 1396, andò in esilio, ricevendo da Bonifacio IX la commenda di alcuni priorati e monasteri siciliani. Nell'ottobre 1396 nel governo della diocesi lo sostituì il catalano Pere Serra per autorità di Benedetto XIII, del quale il Serra fu cardinale. Simone Del Pozzo morì, pare a Roma, sul finire del secolo o all'inizio del successivo.⁸

Nel registro gli atti del vescovo Del Pozzo vanno dal 26 agosto 1381 al 13 settembre 1392 ed essendo redatti dal Riess, sicuramente almeno a partire dal 30 marzo 1382, attestano la sua presenza a Catania per più di un decennio.⁹ Mancano alcuni atti, per i quali si conservano le pergamene originali o le copie autentiche nella Biblioteca Comunale di Catania o nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Messina.¹⁰

vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. 1: Clemens VII. von Avignon 1378–1394, Berlin 1916, pp. 94, 217.

7 Fodale, Alunni (vedi nota 1), pp. 184–185.

8 Cfr. Salvatore Fodale, Del Pozzo, Simone, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 38, Roma 1990, pp. 249–251, URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/simone-del-pozzo_%28Dizionario-Biografico%29/ (13. 10. 2022); id., Alunni (vedi nota 1).

9 ASDAV 1, fol. 30r, 55v–56r, 187v–188r.

10 Carmelo Ardizzione, I diplomi esistenti nella Biblioteca Comunale ai Benedettini. Regesto, Catania 1927, docc. 606, 609, 611, 620, 628, 633, pp. 280–282, 287, 290, 292; Carmen Salvo, Regesti delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Messina (1275–1628), in: Archivio Storico Messinese 62 (1992), pp. 87–174, qui doc. 98, p. 126.

Nell'attività episcopale il conferimento dei benefici ecclesiastici risentiva della natura monastica, secondo la regola di san Benedetto, della Chiesa di Catania, nella quale il capitolo della cattedrale era costituito, o sostituito, dal convento dei monaci. Dipendevano da essa alcuni priorati, che il vescovo conferiva ai monaci della cattedrale, in luogo delle prebende ai canonici. Su di essi l'autorità episcopale si fece sentire con la massima energia, con la deposizione e sostituzione dei priori dei SS. Leone, Maddalena e Petronilla ad Asaro e anche l'incarcerazione di quello di S. Venera a Mascali.¹¹ Dall'autorità ordinaria del vescovo dipendeva anche il conferimento di priorati benedettini che non erano riservati ai monaci della cattedrale.¹² La collazione di benefici con cura d'anime è registrata nella diocesi fuori dalla città di Catania e riguarda negli atti del Riess le chiese parrocchiali di Piazza e Castrogiovanni (l'attuale Enna), con interventi episcopali collegati all'esigenza di regolarizzare il cumulo dei benefici curati.¹³ La collazione delle sinecure vacanti interessa invece specialmente Catania.¹⁴ Le rinunce ai benefici sembrano programmate e finalizzate a risolversi nella successione di un parente.¹⁵

In materia di benefici, l'autorità ordinaria si esercitava più diffusamente, sebbene meno liberamente, perché doveva tenere conto dei diritti di patronato, e impegnava maggiormente l'attività del notaio soprattutto sugli altari di sepoltura o benefici *de requie*.¹⁶ È poco frequente che il fondatore abbia istituito il beneficio *de requie* e ne abbia disposto l'attuazione personalmente con una donazione,¹⁷ più spesso negli atti del Riess troviamo il richiamo alla volontà testamentaria, che è alla base della fondazione, talora accompagnato dall'indicazione del notaio, a volte dalla data del testamento, o da una citazione testuale del legato, che può essere in volgare.¹⁸ La fondazione di un altare nella cattedrale

11 ASDAV 1, frammento (15 aprile 1388, per S. Maria di Adrano), fol. 32v (17 luglio 1389, per S. Venera e per i SS. Leone, Maddalena e Petronilla).

12 Ibid., fol. 34v-35r, 43r-v (9 ottobre e 20 novembre 1388 e 23 giugno 1389, per S. Giacomo *de Nemore*), 34v, 43v, 110v-111r (1° marzo e 1° maggio 1389 e 20 febbraio 1390, per S. Gregorio a Piazza).

13 Ibid., fol. 70r (7 dicembre 1389, per S. Giovanni a Piazza e per S. Pietro a Castrogiovanni), 101r, 109v-110r, 155r (28 febbraio e 19 luglio 1390, per S. Maria Maggiore a Piazza), 121v (24 dicembre 1390, per S. Maria Maddalena a Castrogiovanni), 138v (1° febbraio 1391, per S. Nicola a Castrogiovanni).

14 Ibid., fol. 68v, 77v, 125v, 144r, 150v, 177v.

15 Ibid., fol. 133v-134r (26 giugno e 15 luglio 1383), 59r-v (2 ottobre 1389).

16 Cfr. Camillo Giardina, *Sul ius sepulchri secondo la glossa ordinaria al Corpus Juris*, in: id., *Storia del diritto*, vol. 1, Palermo 1963, pp. 231-239.

17 ASDAV 1, fol. 46v, 75r-77r, 104v, 170r.

18 Ibid., fol. 9v-10r (not. Lorenzo de Testis), 37r-v, 68r, 75r-77r (not. Martino de Madio), 84v-85r, 95r, 104v, 115v-116v, 117v, 126v, 129v (not. Damiano de Conciatore), 131v, 136r, 141v-142r,

richiedeva una concessione rilasciata dal priore e dal convento benedettino, oggetto di un accordo preventivo davanti al notaio, col quale oltre all'indicazione della cappella, o comunque all'ubicazione della sepoltura, era determinata l'entità della dotazione annua perpetua, che il fondatore avrebbe dovuto garantire, e poteva essere stabilito che fossero a suo carico le spese per il decoro ornamentale, ed eventualmente essere fissata la somma che avrebbe versato per le messe di suffragio in attesa dell'edificazione dell'altare.¹⁹ Una licenza per un altare sotto il pulpito di S. Maria La Grande, fuori le mura della città di Catania, fu ritenuta invalida e sanata dal vescovo, perché rilasciata dal parroco.²⁰

La casistica che il notaio deve considerare è ampia: l'altare può essere situato in una cappella già eretta da un fondatore; il legato testamentario, sebbene destinato al suffragio per l'anima di un defunto e dei suoi parenti in una determinata chiesa, e perfino presso un particolare altare e con un apposito sacerdote, può non essere connesso alla erezione di uno specifico altare e il relativo beneficio istituito può quindi essere definito una *cappellania de requie*; il beneficio può addirittura prescindere dall'indicazione della chiesa nella quale il beneficiario dovrà celebrare. Una tipologia simile presenta un altro atto episcopale: l'autorizzazione all'edificazione di un oratorio dichiaratamente o prevalentemente finalizzato al suffragio per determinati defunti, che può essere fondato con diritto di patronato anche per legato testamentario, e la cui edificazione è a volte favorita dalla concessione di un'indulgenza episcopale. A Calascibetta l'intenzione di provvedere al suffragio per i defunti è realizzata in maniera più complessa per mezzo di una donazione, con la fondazione di un ospedale e con la destinazione di una parte dei redditi dei beni a due preti, uno dei quali dovrà celebrare nella chiesa che il donatore sceglierà per la sua sepoltura, l'altro nella chiesa esistente nel terreno donato per l'edificazione dell'ospedale.²¹

La dotazione provvista dal fondatore dei benefici può essere accresciuta da altri anche in momenti successivi ed è costituita soprattutto da beni immobili, generalmente già appartenenti a chi li trasmette per donazione o per legato testamentario, oppure acquistati allo scopo dal fondatore stesso o che dovranno esserlo dai legatari, dagli eredi o dagli esecutori testamentari. Possono essere fissate delle somme di denaro da destinare all'acquisto di possedimenti fondiari, oppure alla riparazione degli immobili donati, o per

157r-158r, 165r-v, 169r, 170r-v (not. Ruggero de Iudice Teodoro), 170v-171r (not. Antonio de Prothopapa), 172r-v, 179r-v, 187v-188r.

19 Ibid., fol. 157v-158r, 178r-v (not. Peregrino de Tuttisanti).

20 Ibid., fol. 176v, 178v.

21 Ibid., fol. 46v, 53v-54v, 68r, 75r, 77r, 85r, 115v-116v, 126v, 136r, 157v-158r, 169r, 170r-v, 172r-v, 176r-v, 187v-188r.

definire la consistenza della dotazione. Raramente dagli atti del Riess risultano donazioni di beni mobili: metà del proprio armento di vacche, cento salme di vino della propria taverna, quattro cafisi di olio, e oggetti soprattutto attinenti alle esigenze liturgiche (calici, *casule*, *tobalio* ecc.), spesso provvedendo a fornire il denaro per l'acquisto o la materia prima (argento, oro, stoffe).²² Gli immobili ricevuti dalla Chiesa con queste dotazioni, che accrescono progressivamente il patrimonio sottoposto alla giurisdizione episcopale, rispetto ai cui interventi il notaio svolge la sua attività, comprendono complessivamente: a Catania varie case, magazzini, botteghe e taverne, con un orto, un pozzo, un casalino e un cortile; nel territorio della città terreni e vigne; nel territorio di Aci una *clausura vacua*, altre vigne e una *vineola*, con metà di un giardino e un giardinetto di nespoli; a Calascibetta un feudo con possedimento terriero annesso, poi sostituito da un *hospicium magnum soleratum* con l'aggiunta di una vigna, quindi scambiato con una taverna; a Paternò una casa *solerata*, ossia con un piano superiore, e una *terranea* e una taverna nel borgo, nel suo territorio molte terre, un grande oliveto e una vigna con casa e torchio e un *vineale cum terris vacuis*; una vigna nel territorio di Castrogiovanni e in quello di Piazza un terreno che era stato vigneto e altri possedimenti terrieri nel territorio di Motta Sant'Anastasia.²³

Come è ricordato negli atti, al fondatore o ai fondatori del beneficio *de requie*, non di rado una donna (spesso la moglie, la vedova o la figlia del defunto o della defunta), e ai successori da loro designati, spettava *ratione fundi, dotis et hedificii* su altari *de requie* o di sepoltura, su oratori e chiese, lo *ius patronatus*, consistente nello *ius eligendi et presentandi* del prete, denominato anche *altarista*, tenuto a celebrare secondo le disposizioni del fondatore le messe in suffragio di determinati defunti con la periodicità richiesta. Il sacerdote poteva essere indicato al momento dell'istituzione del beneficio o successivamente e doveva essere presentato dal patrono al vescovo per ottenerne, con una serie di atti redatti dal notaio, la conferma con la verifica dei requisiti canonici, la collazione e l'investitura del beneficio, che avveniva *per traditionem anuli*, e l'immissione nel possesso della dotazione. Il fondatore poteva stabilire un limite alla presentazione dei beneficiari, generalmente dopo la morte del primo, e disponendo in favore di una chiesa o di un monastero, specialmente dove era la sepoltura, poteva evitare che, estinguendosi gli aventi diritto al patronato, l'elezione del beneficiario ricadesse sul vescovo. La successione nello *ius patronatus*, gli obblighi del beneficiario, la sua sostituzione in caso di morte, di

22 Ibid., fol. 46v, 62v-63r, 68r, 75r, 77r, 84v-85r, 115v-116r, 129v, 131v, 141v-142r, 157v-158r, 170r-171r, 166r-167r, 178r-179v.

23 Ibid., fol. 9v-10r, 31r-v, 32v, 53v-55r, 62v-63r, 73r-v, 75r, 77r, 84v-85r, 95r, 104v, 117v, 126v, 131v, 136r, 141v-142r, 156v-157v, 165r-167r, 170r-171r, 176r-v, 187v-188r.

rinuncia o di deposizione, erano regolati dalle disposizioni istitutive, ma risentivano del controllo e dell'intervento episcopale *ex preeminentis dignitatis auctoritate*, tanto più col trascorrere del tempo, considerata la perpetuità del beneficio ecclesiastico. Simone Del Pozzo intervenne varie volte e anche con delle disposizioni sinodali, richiamate negli atti e dirette a disciplinare gli obblighi dei beneficiari, stabilendo che per una dotazione annua del valore di sei fiorini si dovesse celebrare una messa la settimana e un numero maggiore in proporzione al maggior reddito, e privò dell'altare per la loro inosservanza. A Paternò per l'oratorio di Sant'Agata convinse gli eredi ad aggregare al cappellano da loro presentato altri tre preti, considerata l'entità dei redditi, e in un caso di prolungata usurpazione dei beni da parte di cappellani e *magistri operis* provvide a nominare lui stesso il beneficiario della chiesa di S. Maria Maddalena. A Calascibetta l'intervento episcopale è sostenuto dall'*universitas*: con una operazione giuridica articolata e complessa, rafforzata dalla concessione dell'indulgenza, si modificano la localizzazione e la dotazione dell'ospedale e se ne razionalizza l'edificazione, incorporando un altro legato testamentario. Dagli atti del registro del notaio Riess risultano anche gli interventi della curia episcopale nelle controversie tra beneficiari, sul diritto di patronato o per la usurpazione di beni.²⁴

Un altro aspetto dell'attività episcopale, alla quale il notaio dà consistenza attraverso gli atti che la documentano, riguarda la gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare della Chiesa di Catania. Si tratta di atti di disposizione degli immobili, che sono dati in enfiteusi temporanea o perpetua, che il vescovo decreta unitamente al priore del convento e al capitolo, in nome di Dio, col patrocinio di sant'Agata. Normalmente gli atti si presentano come una concessione episcopale, fatta nell'interesse accertato e riconosciuto della Chiesa catanese, con il consenso e per volontà del priore, del capitolo della cattedrale e del convento benedettino, i cui monaci in una riunione del capitolo regolarmente convocata partecipano o danno l'assenso alla deliberazione ed esprimono il loro consenso al contratto, che sottoscrivono col vescovo e col priore. L'enfiteuta manifesta la sua volontà, facendo richiesta della concessione e impegnandosi con promessa solenne, al rispetto di tutte le clausole del contratto concluso. Facevano parte del patrimonio immobiliare della Chiesa alcune case, di diversa tipologia e ubicazione, situate in diverse contrade della città o anche fuori le mura.²⁵ Le case erano date in enfiteusi a persone dichiarate meritevoli e ai loro eredi e successori per la durata di 29 anni e

24 Ibid., fol. 9v-10r, 31r-v, 32v, 34v, 37r-v, 43r-v, 46v, 59r-60r, 62v-63r, 64r, 68r-v, 75r-77r, 84v-85r, 95r, 101r, 110v-111r, 117v, 125v, 126v, 133v-134r, 136r, 141v-142r, 150v, 155r, 156v-158r, 170r, 165r-167r, 169r-171r, 172r-v, 175v, 178r-179v, 187v-188r.

25 Cfr. Domenico Ventura, *Edilizia, urbanistica ed aspetti di vita economica e sociale a Catania nel '400*, Catania 1984.

dietro prestazione di un censo annuo, da versare a febbraio per la festività di sant'Agata. Facevano parte del patrimonio immobiliare anche delle botteghe e delle grotte, ovvero degli antichi ruderi, concessi in enfiteusi alla stessa maniera. Alcuni dei complessi immobiliari erano costituiti da più case e grotte, avevano porticati, cortili, orti o torri. Dalla localizzazione e descrizione dei beni si ricavano ulteriori indicazioni su altri immobili della Chiesa catanese. L'immissione nel loro possesso, considerata come un'investitura, era affidata dal vescovo a uno dei suoi cappellani, ma in un caso particolare, che riguarda l'ampliamento dell'oratorio femminile di Santa Maria *de Josaphat*, ne è incaricato lo stesso segretario, il notaio Riess.²⁶

Al patrimonio edilizio si aggiungeva quello fondiario, per il quale spiccano le concessioni in enfiteusi perpetua *ad plantandum vineam* in diverse contrade del territorio cittadino, ma prevalgono per la loro estensione, per un totale di una trentina di salme, i terreni delle contrade limitrofe di Buttichiti, di Bambacari e della Bicocca. Tra le terre ve ne sono alcune dichiarate fino allora improduttive, a volte con terreno lavico, o comunque ritenute poco redditizie, come richiedeva la conclusione del contratto. Talvolta si precisa l'appartenenza di alcuni beni, o piuttosto la destinazione dei loro redditi, alla Mensa episcopale o alla Sacrestia. La concessione in enfiteusi perpetua, che estesa ad eredi, successori e aventi causa privava definitivamente la Chiesa del dominio utile, è motivata dalla preoccupazione economica di migliorare i redditi con l'introduzione del vigneto e giustificata dalla considerazione che ciò rientrava nei doveri episcopali. Il termine entro il quale l'enfiteuta è tenuto a piantare il vigneto, pena la perdita del terreno, varia da due a quattro anni, ma qualche volta non è definito o lo è solo genericamente. Può essere specificato il numero delle viti da piantare: fino a 10 000, ma in qualche caso sono già state piantate e la concessione serve a regolarizzare una situazione o a disciplinarla diversamente. Prima che il vigneto produca abbastanza vino, l'enfiteuta è generalmente tenuto a versare, secondo gli usi della città di Catania, un censo annuo in frumento, più raramente in orzo, al tempo della mietitura, con un rapporto che, con qualche eccezione, è di mezza salma di frumento o di orzo per ogni salma di terra, oppure per piccoli appezzamenti un censo in denaro o in cera in febbraio per la festa di sant'Agata. In seguito non si verserà più il censo, ma in base alla produzione di vino l'enfiteuta, secondo gli usi di Catania, verserà *debito tempore*, ovvero *vindemiarum tempore*, la *decima musti o vini*, purché essa abbia raggiunto un valore superiore al precedente censo in frumento. Al versamento della decima si accompagnerà però per la festa di sant'Agata un censo in cera di entità variabile, a volte stabilito in rapporto a un rotolo di cera per ogni precedente salma

26 ASDAV I, fol. 13v, 18r, 24r, 25r-v, 44r-v, 51v-52v, 55r-56r, 58r-v, 59v, 64r, 94v, 70v-71r, 93v-94v, 116v-117r, 129r, 131v, 140v-141r, 146r-147v, 159r-160r, 174v-175r, 188v-190v.

di frumento, come riconoscimento simbolico del dominio diretto della Chiesa sulla terra concessa in perpetuo all'enfiteuta: *in signum directi domini*. In alcune concessioni è considerata esplicitamente l'ipotesi che il vigneto non sia piantato nei tempi prescritti, o che successivamente sia venuto meno, con l'obbligo di ripiantarlo. L'alienazione dell'enfiteusi, per la quale a volte è richiesto il consenso del vescovo, può essere sottoposta a diverse limitazioni, oltre quelle canoniche. La politica di incentivazione del vigneto è confermata da un caso di concessione di un terreno metà in enfiteusi perpetua per piantarvi vigne, metà in enfiteusi temporanea per seminarvi, ma con la possibilità di estensione della vigna, rendendo perpetua la concessione di tutto il terreno. Se invece la terra è concessa soltanto *ad seminandum*, l'enfiteusi è temporanea, con divieto di alienazione. Tra i casi particolari, alcuni riguardano terreni destinati alla costruzione di una casa, anche con l'obbligo di piantarvi delle viti, o terre con un corso d'acqua per costruirvi un mulino. Un enfiteuta anticipa il censo di otto annualità, su pressante richiesta del vescovo, in ansia per la fabbrica del campanile e per la riparazione degli altari della cattedrale.²⁷

Poiché Simone Del Pozzo era stato nominato da Urbano VI, e fu confermato da Bonifacio IX, nunzio apostolico e collettore generale della Camera apostolica per la Sicilia, pure questa parte consistente e varia della sua attività è certificata dal notaio Riess ed è documentata nel suo registro, soprattutto con quietanze per riscossioni, approvazioni di rendiconti, scomuniche per indampienze, transazioni per *spolia*. È un'attività importante che riguarda tutto il Regno, ma specialmente la vacanza episcopale della diocesi di Messina, ma anche quelle di Siracusa e di Patti, i beni della sede extrainsulare di Sebaste, le grange del monastero calabrese di Bagnara. Tra gli altri atti che il vescovo compie, oltre alla pubblicazione di alcune bolle dei due papi, alcuni interessano in particolare i conflitti all'interno dell'ordine domenicano, del cui maestro generale Raimondo da Capua il vescovo è commissario e dei cui frati spesso si vale come succollettori.²⁸ In altre occasioni il notaio registra una attività *auctoritate apostolica*, per la quale il Del Pozzo ha ricevuto la grazia o il mandato ed è stato delegato *ad hoc*, non solo in materia di riserva apostolica sui benefici, come esecutore *a sede apostolica deputatus*.²⁹

27 Ibid., fol. 7r-9r, 10v-11v, 18v, 20v-22r, 36v-37r, 50v-51r, 55r-v, 57r, 58r-v, 67r, 71v-72v, 82v-83v, 92v-93v, 119v-120r, 132v-133v, 142v-143r, 163v-164r, 165v-166r, 181r-v, 183r-185r, 189v-190r.

28 Ibid., fol. 14r, 16v-17v, 24v, 26r, 36r, 44r-47r, 48v-50r, 60v, 63r-v, 86v-87r, 89r, 90r-v, 99v-100r, 105v-106r, 107v-108r, 112r, 130v-132r, 135r, 137r-v, 138v-140r, 141v, 143v-144r, 155v-156v, 182r, 186v-187r.

29 Ibid., frammento (25 gennaio 1391), fol. 67v, 80v-82r, 114r, 127v, 144v, 149r-150r, 158v-159r.

Rientra nella sfera privata la donazione *inter vivos* dei propri libri che il Del Pozzo fa ad un nipote, Antonio de Iordano, ritenendolo atto agli studi.³⁰ Nella loro varietà gli atti di Simone Del Pozzo costituiscono i due terzi o poco più dei documenti contenuti nel registro del notaio Riess, nel quale troviamo alcuni atti di altri tre prelati siciliani: l'arcivescovo di Messina Maffiolo Lampugnani e i vescovi di Malta Antonio Vulponno e di Siracusa Tommaso de Herbes, benedettini provenienti dal convento della cattedrale, dove il primo era stato arcidiacono, ed entrambi abitanti a Catania.³¹ Due atti del vescovo maltese, con i quali conferisce un canonicato e la cantoria della sua Chiesa con la prebenda delle decime, risultano essere redatti da Johannes Riess a Catania, ma non nel palazzo episcopale cittadino come quelli per Simone Del Pozzo, bensì *in hospitio habitationis* del Vulponno, che sappiamo avere poco prima ottenuto in enfiteusi dalla Chiesa catanese, fuori le mura in contrada di Santa Maria La Grande, un complesso con una cappella, pozzo, vigna e alberi da frutto, denominato Lo Spirito Santo, e poco dopo aver ricevuto per abitazione dall'*universitas* catanese, con l'approvazione di Manfredi d'Alagona, nelle mura cittadine la Torre della Carruba in contrada dei Mulini a Vento, prospiciente una vigna oltre le mura e confinante con due case di sua proprietà, dove gli atti avranno avuto luogo. Manca il nome del notaio negli altri atti, con i quali il vescovo di Malta opera per conto della sede apostolica riguardo alla riserva di alcune chiese parrocchiali sia nel territorio di Catania, sia a Siracusa e nella sua diocesi a Lentini, ma è probabile che si tratti sempre del Riess. Lo stesso si può supporre per un atto col quale il vescovo Tommaso de Herbes interviene con urgenza dalla sua abitazione di Catania, per bloccare un procedimento avviato dal decano della Chiesa di Siracusa in una controversia tra canonici.³²

Diverso è il caso degli atti dell'arcivescovo Lampugnani, il quale trasmette a Simone Del Pozzo delle bolle pontificie come nunzio apostolico di Urbano VI e suo commissario o come uno degli esecutori, ma troviamo pure copia dell'estratto dagli atti della curia arcivescovile messinese di una fideiussione.³³ Si tratta evidentemente di copie di atti ricevuti che Johannes Riess ha fatto nel registro per sua utilità. Alla stessa categoria appartengono ovviamente le 19 bolle di Urbano VI,³⁴ un pontefice del quale rimane poca documen-

30 Ibid., fol. 79v-80r.

31 Fodale, Alunni (vedi nota 1), pp. 131-132.

32 ASDAV I, fol. 10r, 39v-40r, 85v-86v, 125r, 185v.

33 Ibid., fol. 29r-v, 40v-42v, 108r.

34 Ibid., fol. 126r (15 maggio 1378, Roma, S. Pietro), 132r, 156r (2 gennaio 1379, Roma, S. Maria in Trastevere), 155v-156r (28 marzo 1379, Roma, S. Maria in Trastevere), 149r (29 aprile 1380, Roma, S. Pietro), 91v-92r (13 maggio 1380, Roma, S. Pietro), 127v (1° novembre 1380, Roma, S. Pietro), 19r-v

tazione, perché in gran parte andata perduta dopo l'assedio e la fuga da Nocera,³⁵ e le 12 bolle del successore Bonifacio IX,³⁶ pontefici all'obbedienza dei quali aderì Simone Del Pozzo. Oltre a queste, spesso degli inserti, sono trascritte nel registro anche bolle di pontefici anteriori³⁷ al periodo dell'episcopato di Simone Del Pozzo: Urbano IV, Gregorio X, Giovanni XXII, Clemente VI e alcuni atti di due suoi predecessori come vescovi di Catania: Giovanni de Luna³⁸ e Marziale.³⁹ Atti episcopali ricevuti e trascritti sono anche due certificazioni, l'una attribuita all'arcivescovo di Genova Giacomo Fieschi,⁴⁰ l'altra all'arcivescovo di Smirne, probabilmente il carmelitano Giovanni di Leicester, piuttosto che l'agostiniano Giovanni *de Berriaco*, eletto da Clemente VII.⁴¹

Come è documentato dal registro, che non contiene soltanto gli atti del vescovo, ma pare più un registro personale del notaio, l'attività notarile di Johannes Riess non è limitata alle funzioni di segretario di Simone Del Pozzo. A parte gli atti stesi per gli altri due vescovi siciliani, catanesi e benedettini entrambi, che costituiscono una sorta di ampliamento naturale, e forse occasionale, di quello stesso ambito, un certo numero di atti notarili sono compiuti, come richiedono le norme del Regno, dinanzi al giudice cittadino ai contratti,⁴² e quindi sono anche datati con l'anno di regno della regina Maria,

(26 ottobre 1386, Genova), 73r (4 luglio 1387, Lucca), 73r-v (4 luglio 1387, Lucca), 16v-17v (29 agosto 1387, Lucca), 33v-34r (8 novembre 1387, Perugia), 40v-41r (18 febbraio 1388, Perugia), 41r (18 febbraio 1388, Perugia), 29r-v (18 aprile 1388, Perugia), 47r-v (20 settembre 1388, Roma, S. Pietro), 47v-48r (20 settembre 1388, Roma, S. Pietro), 80v-81r (1° aprile 1389, Roma, S. Pietro), 61r-v (8 luglio 1389, Roma, S. Pietro), 121v-123v (19 luglio 1389, Roma, S. Pietro).

35 Cfr. Salvatore Fodale, *La politica napoletana di Urbano VI*, Caltanissetta-Roma 1973, pp. 166-167.

36 ASDAV I, fol. 152v, 155v (10 novembre 1389), 144v-145v, 149v-150r, frammento (12 novembre 1389), 101v, 121v-123v (18 novembre 1389), 112v-113r (10 gennaio 1390), 113r-114r (29 gennaio 1390), 127r (16 maggio 1390), 149r (21 dicembre 1390), 173r (4 luglio 1391), frammento (s. d.).

37 Ibid., fol. 5r, 103v-104r, 186r-v.

38 Ibid., fol. 64v-65r. Cfr. Salvatore Fodale, *Su l'audaci galee de' Catalani (1327-1382). Corona d'Aragona e Regno di Sicilia dalla morte di Giacomo II alla deportazione di Maria*, Roma 2017, pp. 71-72.

39 ASDAV I, fol. 4r, 30r, 160r-v, frammento (12 giugno 1372).

40 Ibid., fol. 135v (4 settembre 1387, Viterbo).

41 Ibid., fol. 89v. Cfr. Conradus Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi, Monasterii* 1913, vol. I, p. 456.

42 Sia dagli atti del Riess che degli altri notai, nel registro compaiono come giudici cittadini: a Siracusa Pietro Turrefetta e Stefano Scannavino, a Catania Guglielmo Pesce, Benedetto de Benedetto, Mazullo de Urso, Giovanni de Paternò, Francesco de Ansalone (ASDAV I, fol. 14v-15v, 28r-v, 53v-55r, 78r-80r, 91r, 98v, 102r, 108v-109r, 124r-125r, 128v-129r).

benché dalla fine del 1382 la regina fosse forzatamente assente dalla Sicilia, invece dell'anno di pontificato per i documenti di natura ecclesiastica. In qualche caso però l'atto ha comunque luogo nel palazzo episcopale, a volte con la specificazione che si tratta della Camera del vescovo, o che ci si trova *in maiori episcopali camera*. Più spesso, a seconda delle esigenze dipendenti dalla natura dell'atto stesso, il Riess opera fuori dal palazzo, ma sempre a Catania, in luoghi sacri: nell'abbazia di S. Maria de Novaluce, nel convento dei domenicani, nella cappella dello Spirito Santo fuori le mura, nella chiesa di S. Maria de Mompileri in territorio di Catania. A volte però il luogo della città non è precisato, in qualche caso è l'abitazione di un ecclesiastico: il canonico messinese Aloisio Rosso, oppure come si è visto il vescovo di Malta. Uno degli atti ha luogo straordinariamente a Palermo, nel convento dei domenicani, dove il notaio si è recato col vescovo del quale è segretario, ma risulta che nella città il Riess aveva redatto almeno un altro atto, un anno prima. In altre circostanze non opera come un notaio pubblico del Regno di Trinacria o di Sicilia, ma ancora come notaio *apostolica auctoritate*, sebbene non intervenga a richiesta del vescovo di Catania, in atti però che si connettono strettamente all'ambito di attività e di interessi del Del Pozzo. Si tratta in concreto di autenticazioni, di dichiarazioni liberatorie, di atti attinenti ai domenicani o ad altri ordini religiosi, dell'*instrumentum acceptacionis* di una chiesa parrocchiale nel territorio catanese e del relativo *instrumentum induccionis in possessionem*. Troviamo inoltre delle copie di atti redatti da altri notai: a Messina Giuliano de Musco, „imperiali auctoritate ubique locorum notarius publicus et iudex ordinarius“; a Siracusa Matteo de Grandi, „reginalis publicus tocius Vallis Nothi notarius“, e Francesco Mandalà, „regio publico civitatis Siracuse notario“; a Catania Testa de Gozadinis de Bononia, „publicus imperiali apostolicaque ac reginali totius Regni Trinacrie sacris actoritatibus notarius et ubique iudex ordinarius“. Riccamente argomentata sul piano del diritto è la protesta elevata dall'abate cistercense di S. Maria de Roccamadore dinanzi al notaio Musco nella chiesa messinese di S. Vincenzo per impedire che un nuovo abate entri in possesso dell'abbazia.⁴³

Manfredi d'Alagona, gran giustiziere e uno dei quattro vicari generali del Regno, dominatore anche della città di Catania, l'ombra del quale, lasciando tracce evidenti nel registro, si proietta variamente sull'attività di Simone Del Pozzo, che lo riconosce come suo protettore, è direttamente presente con un atto di governo: la conferma formale della concessione, fatta col suo accordo dal vescovo di Catania, del *locum* denominato Acqua di Milo, trasferito dal monastero di Novaluce, e la donazione per la fondazione di un priorato delle costruzioni fattevi innalzare dal fratello Artale.⁴⁴ Anche in altri ca-

43 ASDAV I, fol. 14v-15v, 87v-88r, 108v-109r, 120v-121r.

44 Ibid., fol. 151v.

si l'influenza alagonese, o la stretta relazione con gli Alagona, esplicitamente dichiarata dal Riess, sembra aver determinato o favorito gli atti. La nomina di fra' Bartolomeo de Dulci di Agrigento come priore di S. Giacomo de Nemore avviene su raccomandazione di Agata Chiaromonte, sposa del vicario Artale d'Alagona, morto il quale il priore fu deposto per essersi assentato senza l'autorizzazione del vescovo.⁴⁵ Al segretario di Artale, il notaio Domenico de Bononia, fu data in enfiteusi perpetua, per piantarvi diecimila viti entro due anni, una *clausura* incolta, che assume rilievo tra gli appezzamenti destinati a vigneto, denominata Lu Petraru, revocata con sentenza al nobile Andrea Pesce, il quale l'aveva ricevuta dal vescovo Marziale e a cui era stata confermata dallo stesso Del Pozzo, del possesso della quale fu investito eccezionalmente dal cappellano episcopale Guglielmo de Alessio.⁴⁶ Al *magister et rector domus* di Manfredi d'Alagona, Mucio de Manuello di Vizzini, fu dato il privilegio, concesso tra gli altri anche a Filippo Ventimiglia e alla vedova di Enrico Ventimiglia, di essere trattato e considerato dagli ufficiali ecclesiastici come un cittadino catanese nelle attività commerciali e per il recupero dei propri beni, finché il Del Pozzo fosse in vita.⁴⁷ Ad un altro *familiaris* di Manfredi, il notaio Antonio de Parma, furono concessi la dogana e il baiulato del castello di Sant'Anastasia.⁴⁸ Ad un abitante di Catania, Giacomino de Provenza, è concessa in una casa con un cortile adiacente, dichiarando la sua appartenenza alla Casa di Artale, figlio di Manfredi d'Alagona.⁴⁹ Ad un giudice della Magna Curia, il *legum doctor* Giacomo Denti, che era pure giudice nella signoria di Artale d'Alagona, e inoltre assessore della Curia Episcopale, e della cui scienza giuridica il vescovo si valse anche privatamente, fu tra l'altro concesso a vita un possedimento terriero, resosi libero con la morte del giudice e protonotaro che lo aveva avuto in precedenza, per la creazione di una *massaria* e la destinazione di parte del terreno come pascolo per le pecore, con l'aggiunta di un ovile, parte per la semina, con obbligo limitato ad un terzo della decima e del terragio e con solenne investitura del possesso.⁵⁰ Se la partecipazione del priore e del capitolo-convento fu richiesta anche per delle *testimoniales licteras*, che certificavano la permuta di un bene mobile della cattedrale: un messale „ad usum Romane curie“, scambiato con uno „secundum usum ordinis fratrum predicatorum“, del quale si era sentita l'utilità o la necessità, nella revoca di una

45 Ibid., fol. 35 r, 43 r-v.

46 Ibid., fol. 20 v-21 r.

47 Ibid., fol. 32 r-v, 177 r.

48 Ibid., fol. 57 v.

49 Ibid., fol. 146 r-147 r.

50 Ibid., fol. 5 v-6 r, 56 r-v.

enfiteusi perpetua al monastero di Novaluce essa appare invece esclusivamente come una formalità, priva di ogni concretezza: nessun richiamo a riunioni del capitolo, a deliberazioni, all'assenso del priore e dei monaci-canonici, in corrispondenza alla singolarità dell'atto, che si articolò attorno alla volontà dominante espressa da Manfredi d'Alagona, probabilmente per la fondazione nel bosco catanese di un nuovo priorato.⁵¹

Interessano direttamente gli Alagona i documenti riguardanti la concessione del castello di Aci. Con solennità e il massimo delle garanzie, dinanzi al giudice della città e alla presenza come testimoni del protonotaro del Regno, di due giudici e due avvocati della Gran Corte, del capitano di Catania e di un dottore in leggi, il notaio Riess procede all'autenticazione della concessione perpetua del castello di Aci, fatta dal vescovo al vicario generale e gran giustiziere del Regno. Con solennità anche maggiore, forse lo stesso giorno, giudice e notaio con i testimoni, ai quali si erano aggiunti il patrizio della città e un notaio bolognese, accedono alla presenza del vicario Manfredi d'Alagona, per ascoltarne la richiesta e recarsi immediatamente in cattedrale, dove accompagnati dal priore e dai monaci (ma assente il vescovo) nell'arca foderata d'argento, tra le reliquie di sant'Agata e gli altri privilegi della Chiesa di Catania, il notaio Riess procede alla trascrizione di un privilegio del gran conte Ruggero, che viene autenticato, perché gli Alagona potessero servirsene.⁵² L'autenticazione, sicuramente per mano del notaio Riess, e sempre a richiesta del conte Manfredi, di una copia della bolla, con la quale Urbano VI aveva concesso in feudo il castello di Aci ad Artale d'Alagona, avviene invece in assenza del giudice, perché „ad usum Romane curie“, ma alla presenza di tre vescovi, due dei quali legati apostolici, perché ai vescovi di Catania e di Malta si è aggiunto il vescovo di Pozzuoli, inviato da Bonifacio IX per una trattativa col vicario del Regno. Sono affiancati come testimoni dal protonotaro del Regno, dal capitano e dal patrizio di Catania, da altri due personaggi di rilievo come giuristi ed ecclesiastici, e dal notaio bolognese⁵³. All'età normanna e sveva risalgono altri tre documenti: il primo è la copia, richiesta da Manfredi d'Alagona per proprio uso, della pergamena del conte Ruggero di fondazione dell'abbazia di S. Agata e di donazione ad essa della città di Catania e del castello di Aci, con l'approvazione di Urbano II. Gli altri due documenti riguardano il castello di Calatabiano, la cui donazione alla Chiesa catanese, fatta dalla regina Costanza d'Aragona, moglie di Federico II, è confermata dal cardinale legato.⁵⁴ Su richiesta del gran giustiziere Manfredi d'Alagona il notaio Riess procede anche ad una autenticazione relativa all'Orto di Catania a Messina,

51 Ibid., fol. 99v, 151r.

52 Ibid., fol. 91r, 98v.

53 Ibid., fol. 92r.

54 Ibid., fol. 95v-97r, 98r.

che riceve i sigilli dei vescovi di Catania e di Malta, presenti come testimoni insieme a un giudice della Gran Corte, al capitano e al patrizio della città di Catania.⁵⁵ Nel registro si trovano inoltre le copie di due atti dell'*universitas* di Catania, uno dei quali riguarda uno studente in medicina che ha il favore di Manfredi d'Alagona.⁵⁶ Interessa gli Alagona anche l'inserito di un atto dell'arcidiacono, presentato al priore della cattedrale.⁵⁷ Un atto di natura privata, ma di considerevole rilevanza pubblica, benché non datato, forse soltanto una bozza, che sembrerebbe redatto dal notaio Riess, è la supplica rivolta al pontefice, quasi certamente Bonifacio IX, da Artale d'Alagona, figlio del vicario del Regno Manfredi, per chiedere che i benefici vacanti siano conferiti agli ecclesiastici locali.⁵⁸

Taluni atti o inserti del registro procedono da cardinali nominati da Urbano VI: Francesco d'Alife cardinale diacono di S. Eustachio e il domenicano Nicolò Moschini cardinale prete di S. Ciriaco. Altri due documenti sono di cardinali del XIII secolo: Gregorio de Crescenzo cardinale diacono di S. Teodoro, e Radulfo Grosparmi cardinale vescovo di Albano e legato apostolico nel Regno di Sicilia.⁵⁹ Gli altri documenti ecclesiastici appartengono: al maestro generale dei domenicani il beato Raimondo de Vineis da Capua, al provinciale dei francescani fra' Andrea de Pace da Sciacca,⁶⁰ all'abate di Cava fra' Ligorio, al precettore generale dell'ordine di san Lazzaro per l'Italia e la Sicilia fra' Simone de Acquamandola, ad un esecutore del nunzio apostolico.⁶¹ Due atti definiscono con l'intitolazione i mutamenti di governo in corso, uno, intestato soltanto alla regina, con la nomina di Simone de Amatore, come maestro cappellano, l'altro dell'infante Martino d'Aragona e dei due reali con quella di un altro domenicano, Simone de Canneto da Augusta come regio cappellano, che cronologicamente conclude il registro.⁶²

55 Ibid., fol. 148r-v.

56 Ibid., fol. 168v; Fodale, *Alumni* (vedi nota 1), p. 178.

57 ASDAV I, fol. 148r-v.

58 Ibid., fol. 116r; Salvatore Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia. Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma e Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979, doc. 17, p. 166.

59 ASDAV I, fol. 53r-v, 97r-98r, 114v-115r.

60 Cfr. Salvatore Fodale, *Fra' Andrea de Pace da Sciacca*, in: *I Francescani e la politica. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Palermo 3-7 dicembre 2002*, Palermo 2007, vol. 1, pp. 443-452; Diego Ciccarelli, *Il Viridarium principum di Andrea de Pace o. min.*, in: *ibid.*, vol. 1, pp. 125-148; Clara Biondi, *Il francescano Andrea de Pace e il monastero di Santa Chiara di Lentini. Un documento inedito del 20 agosto 1391*, in: *ibid.*, vol. 2, pp. 75-82.

61 ASDAV I, frammento (14 marzo 1388), fol. 103v-104r, 105v-106r, 162r-v, 173r-174r.

62 Ibid., fol. 168r, 171v-172r.

In conclusione, grazie al suo registro, possiamo intendere non solo la natura e la qualità dell'attività notarile svolta in Sicilia per un lungo periodo da un chierico e notaio di Magonza, sul quale per il resto sappiamo assai poco, come segretario di un personaggio ecclesiastico di notevole rilevanza nei primi anni del grande scisma e del definitivo ingresso della maggiore isola mediterranea nella Corona d'Aragona, ma possiamo anche coglierne il raggio di espansione e valutare il livello delle sue relazioni e l'intensità dell'inserimento nella società di una delle tre principali città siciliane, ai quali era giunto affermandosi ed elevandosi col superamento delle frontiere e col loro simbolico attraversamento.